



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO n. 51 del 02.05.2012

OGGETTO: Decreti Commissariali n. 12/2011, 48/2011 e 22/2012: approvazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 03 aprile 2012 dalla società **DETTO FACTOR S.P.A.** in liquidazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
- l'art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: "Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale";
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Governo ha nominato il dr. Mario Morlacco ed il dr. Achille Coppola sub commissari ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di Rientro; successivamente, con delibera del 23 marzo 2012, nel prendere atto delle dimissioni presentate dal dr. Coppola, il Consiglio dei Ministri ha confermato il dr. Morlacco in tutti i compiti di affiancamento del Commissario ad acta;
- con decreto commissariale n. 25 del 13 aprile 2010 è stato adottato il Programma operativo di cui al summenzionato art. 1, comma 88, della legge n. 191/2010, successivamente modificato ed aggiornato con decreti commissariali n. 41 del 14 luglio 2010 e n. 45 del 20 giugno 2011;
- l'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 297 del 21/12/2010, ha disposto che: "Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo”;

Considerato che

- nel quadro della più organica e complessiva programmazione dei flussi finanziari regionali, richiesta dai compiti del Presidente della Regione Campania - Commissario ad acta ai sensi dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e, sulla base della ricognizione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2009, con il Decreto Commissariale n.12/2011, sono state delineate le modalità ed i tempi di pagamento del debito sanitario;
- con lo stesso decreto n. 12/2011, al fine di ripristinare l'ordinato e regolare svolgimento dei pagamenti ai creditori delle Aziende Sanitarie, e di abbattere il contenzioso e i relativi oneri per il mancato pagamento nonché il volume di pignoramenti in essere, sono stati adottati un complesso coordinato di atti e migliorati alcuni meccanismi operativi già contenuti nelle linee guida della DGRC n. 541/2009, a cui si devono attenere i Direttori Generali ed i Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie nella sottoscrizione degli accordi e di tutte le altre azioni transattive;
- il sopra citato decreto commissariale n. 45 del 20 giugno 2011, recante “*Intesa Stato – Regioni 3.12.2009 “Patto per la Salute”. Prosecuzione del Piano di Rientro. Approvazione Programmi Operativi 2011 – 2012*” prevede al punto 7 “Interventi di Sistema” l'obiettivo 7.5 “Attuazione del decreto 12/2011” e l'azione 7.5.1 “Regolarizzazione dei pagamenti ai creditori”, da attuarsi con i criteri e le Linee Guida stabilite dal decreto commissariale n. 12/2011 e s.m.i.;
- con il Decreto Commissariale n. 48/2011 sono state meglio specificate alcune parti del Decreto n. 12/2011, ivi comprese le Linee Guida, in modo da fornire un'esatta e corretta applicazione di quanto stabilito, anche al fine di dare seguito alle osservazioni formulate in sede di confronto con i Ministeri affiancanti;
- con decreto 22/2012 sono state introdotte talune modifiche ed integrazioni al decreto 12/2011 prevedendo tra l'altro che, nell'ambito della programmazione di tutti i flussi finanziari attesi dal SSR, al fine di contenere gli oneri a carico delle Aziende Sanitarie connessi al contenzioso già insorto per mancato e/o ritardato pagamento e di scongiurare l'insorgere di nuovo ed ulteriore contenzioso di tale natura, nonché per consentire un più rapido ed efficace svincolo delle risorse pignorate presso i Tesorieri aziendali, gli accordi con le Associazioni dei creditori e/o con singoli creditori di maggiore rilievo, richiamati dal citato paragrafo 8 della Parte A delle Nuove Linee Guida in materia di accordi transattivi e di dilazione di pagamento, allegate al Decreto n. 12/2011, così come modificato dal Decreto n. 48/2011, possono anche prevedere:
 - il pagamento in contanti, in una o più soluzioni, di tutto o parte dei “Crediti Pregressi”, a seguito della stipula di apposito atto transattivo tra Azienda Sanitaria debitrice e creditore, nel quale quest'ultimo rinunci agli interessi di mora maturati o maturandi e a qualsiasi onere, spesa, rivalutazione monetaria,

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

risarcimento di danni, ivi comprese le spese legali e qualsiasi altro onere accessorio, e, laddove convenuto, ad una percentuale della sorte capitale oggetto di pagamento in contanti;

□ l'emissione di certificazioni, secondo quanto già previsto dal Decreto n. 12/2011, così come modificato dal Decreto n. 48/2011, relativamente alla parte dei "Crediti Pregressi" non oggetto di pagamento in contanti, con il riconoscimento di un indennizzo forfettario omnicomprendente, da commisurare alla sorte capitale convenuta, che sia a parziale ristoro degli interessi, delle spese legali e dei diritti e onorari liquidati in titolo, nel caso di crediti azionati, ed eventualmente dell'anzianità delle relative partite, nel caso di crediti non azionati, soltanto laddove sussistano le condizioni in relazione alla tipologia del creditore, alla natura del credito e alla relativa anzianità;

□ che, nel caso in cui il creditore abbia attivato una o più procedure esecutive, anche a mezzo di cessionari *pro solvendo* e mandatarî all'incasso con procura alle liti, parte del pagamento in contanti e l'emissione di certificazioni, di cui ai punti precedenti, vengano subordinati all'acquisizione, da parte della So.Re.Sa. S.p.A., di apposita comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata dall'Azienda Sanitaria interessata, nella quale si dia atto della presentazione, da parte del creditore pignorante, di suoi cessionari *pro solvendo* e mandatarî all'incasso con procura alle liti, rispetto a tutti i vincoli già oggetto della comunicazione inviata dalla medesima Azienda all'esito dell'istruttoria compiuta sulla fondatezza delle pretese creditorie indicate dal creditore nella "richiesta di certificazione", dei provvedimenti di svincolo rilasciati dai giudici dell'esecuzione debitamente notificati al Tesoriere dell'Azienda Sanitaria e si attesti altresì l'avvenuto svincolo delle relative risorse operato dallo stesso Tesoriere;

□ che, per il rispetto della tempistica definita negli accordi già stipulati o da stipulare con le Associazioni dei creditori e/o con singoli creditori di maggiore rilievo, le Aziende Sanitarie provvedono, anche derogando al criterio cronologico della lavorazione delle partite iscritte nella piattaforma gestita dalla So.Re.Sa. S.p.A., a terminare in tempo utile le istruttorie di cui al paragrafo 4 della Parte A delle Nuove Linee Guida in materia di accordi transattivi e di dilazione di pagamento, allegate al Decreto n. 12/2011, così come modificato dal Decreto n. 48/2011;

- le Aziende Sanitarie hanno sottoscritto una Convenzione con il Commissario ad Acta e con la So.Re.Sa. S.p.A., finalizzata a definire le attività e le procedure attuative del Decreto n. 12/2011;

- le suddette Aziende hanno l'obbligo di recepire, con appositi atti deliberativi, i contenuti degli accordi quadro di categoria stipulati dal Commissario ad acta, o da un suo delegato, così come previsto dal paragrafo 8 della Parte A delle Linee Guida approvate con Decreto 12/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto che

- a seguito dei vari incontri avuti con la società **DETTO FACTOR S.P.A.** in liquidazione ed a conclusione della ricognizione dei crediti vantati verso le Aziende del SSR, è stato redatto un protocollo d'intesa con il quale, attraverso le dichiarazioni di intenti sottoscritti, sono stati definiti tutti i passaggi attuativi per la risoluzione del contenzioso economico e giudiziario con le aziende sanitarie ;

- il suddetto protocollo d'intesa, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n.12/2011 e ss.mm.ii., contiene specifici adempimenti a carico della Azienda Sanitaria inerenti:

- a) ai termini di pagamento;
- b) ai termini di certificazione;



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

- c) ai termini di comunicazione al Commissario ad Acta dell'indisponibilità dei fondi liquidi per adempiere ai pagamenti;
 - d) alle operazioni di svincolo delle somme pignorate .
- come specificato nell'art. 3 del protocollo d'intesa in oggetto, tutti i termini di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono da intendersi quali termini essenziali e non prorogabili e, pertanto, *"... (ii) in caso di mancato o ritardato pagamento dell'importo di cui alla lettera a) e/o b) e/o c) del presente articolo, la Società può inviare, a mezzo posta certificata, un sollecito scritto alla azienda sanitaria interessata e a So.Re.Sa. S.p.A. dopo il quale trascorsi inutilmente (almeno) 30 giorni di calendario dalla data di ricezione del sollecito senza aver ricevuto il pagamento, la Società ha il diritto di risolvere il presente protocollo e ogni atto consequenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cc. ..."*, con diretta responsabilità del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria debitrice in ordine ai maggiori oneri che conseguirebbero dall'inadempimento;
- laddove si verifichi l'ipotesi di cui al punto precedente, il Commissario ad acta, ove rilevi che l'inosservanza dei termini di certificazione di cui alla lettera b) non sia imputabile a giustificabili e comprovati motivi, potrà assumere i provvedimenti consequenziali nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso demandate dall'ordinamento vigente;
- l'Azienda Sanitaria debitrice ha, dunque, l'obbligo di porre in essere tutte le attività necessarie al perfezionamento delle attività transattive e di adempiere esattamente a tutte le obbligazioni poste a suo carico dal protocollo allegato;
- la Struttura Commissariale provvederà ad un costante monitoraggio della corretta esecuzione, da parte delle Aziende Sanitarie, dell'esecuzione del suddetto protocollo ed in particolare sulla tempistica, le modalità e lo stato di avanzamento dell'istruttoria di cui al paragrafo 4 della Parte A delle Linee Guida approvate con Decreto 12/2011 e ss.mm.ii.,

Considerato, in particolare, che

- ai sensi dell'art. 3 del protocollo d'intesa in oggetto *"... (ii) in caso di mancato o ritardato pagamento dell'importo di cui alla lettera a) e/o b) e/o c) del presente articolo, la Società può inviare, a mezzo posta certificata, un sollecito scritto alla azienda sanitaria interessata e a So.Re.Sa. S.p.A. dopo il quale trascorsi inutilmente (almeno) 30 giorni di calendario dalla data di ricezione del sollecito senza aver ricevuto il pagamento, la Società ha il diritto di risolvere il presente protocollo e ogni atto consequenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cc. ..."*, determinando la perdita del notevole risparmio per il Servizio Sanitario Regionale, di cui si dà atto nel protocollo medesimo;
- lo stesso protocollo d'intesa prevede all'art. 4, comma 4, che: *"Nell'ipotesi in cui le Aziende Sanitarie comunichino al Commissario ad acta l'impossibilità di effettuare, per indisponibilità dei fondi liquidi, i pagamenti entro i termini di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 di cui al presente protocollo d'intesa, il Commissario ad acta si riserva di trasferire alle Aziende Sanitarie debtrici appositi fondi aggiuntivi e finalizzati"*;
- risulta, quindi, opportuno e necessario:

A. dare il più ampio mandato disgiunto al dirigente del Settore "Programmazione" della AGC 19 ed al dirigente del Settore "Assistenza Sanitaria" della AGC 20, titolari dei capitoli di spesa del settore sanitario che presentano le maggiori disponibilità, affinché con proprio decreto forniscano alla azienda sanitaria debitrice appositi fondi (a cominciare da quelli recati dal decreto

*Regione Campania*
*Il Presidente**Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

commissariale n. 18 del 6 marzo 2012), aggiuntivi rispetto alle ordinarie rimesse mensili, finalizzati e vincolati all'assolvimento delle richiamate obbligazioni di pagamento nei termini essenziali stabiliti dal protocollo d'intesa in oggetto; a tal fine, i suddetti dirigenti sono autorizzati ad operare sui capitoli di spesa afferenti alla loro gestione, sia del bilancio di competenza, sia dei residui passivi, con particolare riguardo ai residui passivi già iscritti nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012, nonché ai residui passivi perenti (tra i quali si richiamano le residue disponibilità sugli impegni n. 1570/05; 7890/05; 1953/07; 7204/07; 7228/07; 7231/07; 7236/07; 6941/08; 6943/08), operando anche attraverso temporanee deroghe a precedenti finalizzazioni e/o ripartizioni dei fondi, in funzione della esigenza primaria di assicurare al settore sanitario i risparmi che conseguiranno dal puntuale adempimento del protocollo in oggetto;

B. incaricare il dirigente del Settore "Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio" della AGC 08 di eseguire con la massima tempestività i decreti dirigenziali che saranno assunti ai sensi del punto precedente, utilizzando a tal fine la cassa già disponibile sul conto di Tesoreria intestato alla Sanità ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 118/2011, ancorché non si sia ancora proceduto al prelievo della corrispondente provvista dal conto di Tesoreria della gestione non sanitaria;

C. precisare che il Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria debitrice deve segnalare al Commissario ad acta, al Sub Commissario ad acta ed ai Coordinatori delle AGC 19 e 20, immediatamente dopo la notifica del presente atto, l'eventuale esigenza di fondi aggiuntivi

D. precisare che il Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria debitrice, in caso di insufficienza dei fondi a sua disposizione ed in attesa dell'incasso dei fondi aggiuntivi come sopra richiesti, è, comunque, tenuto a riservare ed utilizzare ogni disponibilità di cassa, comprese quelle derivanti dalle rimesse mensili ordinarie per il finanziamento della spesa sanitaria corrente indistinta, al fine di rispettare le sopra richiamate scadenze di pagamento, in modo da assicurare il notevole risparmio per il Servizio Sanitario Regionale, di cui si dà atto nel protocollo medesimo;

E. successivamente, entro cinque giorni dalla effettuazione dei singoli pagamenti ai creditori, l'azienda sanitaria debitrice dovrà comunicare l'avvenuto pagamento sulla piattaforma informatica gestita dalla So.Re.Sa. S.p.A.;

Ritenuto

pertanto, di dover procedere alla approvazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 03 aprile 2012, tra la Regione Campania, in persona del Sub Commissario per la prosecuzione di rientro del settore sanitario, e la società **DETTO FACTOR S.P.A.** in liquidazione

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

DECRETA

1. Di **APPROVARE** il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 03 aprile 2012, tra il Sub Commissario per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario e la società **DETTO FACTOR S.P.A.** in liquidazione, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di **DARE** il più ampio mandato disgiunto al dirigente del Settore "Programmazione" della AGC 19 ed al dirigente del Settore "Assistenza Sanitaria" della AGC 20, titolari dei capitoli di spesa del settore sanitario che presentano le maggiori disponibilità, affinché con proprio decreto forniscano alle aziende

*Regione Campania*
*Il Presidente**Commissario ad acta per la prosecuzione del*
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

sanitarie debitorie appositi fondi (a cominciare da quelli recati dal decreto commissariale n. 18 del 6 marzo 2012), aggiuntivi rispetto alle ordinarie rimesse mensili, finalizzati e vincolati all'assolvimento delle richiamate obbligazioni di pagamento nei termini essenziali stabiliti dal protocollo d'intesa in oggetto; a tal fine, i suddetti dirigenti sono autorizzati ad operare sui capitoli di spesa afferenti alla loro gestione, sia del bilancio di competenza, sia dei residui passivi, con particolare riguardo ai residui passivi già iscritti nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012, nonché ai residui passivi perenti (tra i quali si richiamano le residue disponibilità sugli impegni n. 1570/05; 7890/05; 1953/07; 7204/07; 7228/07; 7231/07; 7236/07; 6941/08; 6943/08), operando anche attraverso temporanee deroghe a precedenti finalizzazioni e/o ripartizioni dei fondi, in funzione della esigenza primaria di assicurare al settore sanitario i risparmi che conseguiranno dal puntuale adempimento del protocollo in oggetto.

3. Di **INCARICARE** il dirigente del Settore "Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio" della AGC 08 di eseguire con la massima tempestività i decreti dirigenziali che saranno assunti ai sensi del punto precedente, utilizzando a tal fine la cassa già disponibile sul conto di Tesoreria intestato alla Sanità ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 118/2011, ancorché non si sia ancora proceduto al prelievo della corrispondente provvista dal conto di Tesoreria della gestione non sanitaria.

4. Di **PRECISARE** che il Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria debitrice deve segnalare al Commissario ad acta, al Sub Commissario ad acta ed ai Coordinatori delle AGC 19 e 20, immediatamente dopo la notifica del presente atto, l'eventuale esigenza di fondi aggiuntivi.

5. Di **PRECISARE** che il Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria debitrice, in caso di insufficienza dei fondi a loro disposizione ed in attesa dell'incasso dei fondi aggiuntivi come sopra richiesti, è, comunque, tenuto a riservare ed utilizzare ogni disponibilità di cassa, comprese quelle derivanti dalle rimesse mensili ordinarie per il finanziamento della spesa sanitaria corrente indistinta, al fine di rispettare le sopra richiamate scadenze di pagamento, in modo da assicurare il notevole risparmio per il Servizio Sanitario Regionale, di cui si dà atto nel protocollo medesimo.

6. Di **STABILIRE** che entro cinque giorni dalla effettuazione dei singoli pagamenti ai creditori, l'azienda sanitaria debitrice dovrà comunicare l'avvenuto pagamento sulla piattaforma informatica gestita dalla So.Re.Sa. S.p.A.

7. Di **NOTIFICARE** per gli adempimenti di competenza, il presente Decreto ai Commissari Straordinari ed ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie debtrici, al Legale Rappresentante pro – tempore della società **DETTO FACTOR S.P.A.** in liquidazione.

8. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento alle AA.GG. CC. : Gabinetto Presidente della Giunta Regionale, Bilancio, Ragioneria e Tributi, Piano Sanitario Regionale, Assistenza Sanitaria, al Settore "Programmazione" della AGC 19, al Settore "Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio" della AGC 08, alla So.Re.Sa. S.p.A., per le rispettive competenze, ed al Settore "Stampa e Documentazione" per la immediata pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Commissario ad Acta
Stefano **Caldoro**

Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Mario **Morlacco**



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

Il Coordinatore dell'A.G.C. 19
Dott. Albino **D'Ascoli**

Il Coordinatore dell'A.G.C. 20
Dott. Mario **Vasco**

Il Dirigente del S.E.F.
Dott. G.F. **Ghidelli**

L'Estensore
Avv. Alberto **D'Alessandro**

PARTE I	Atti della Regione
Segretario	Commissario ad Acta
Piano Rientro Sanitario	
- 4 APR. 2012	
Prot. N.	2453/p

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Sub Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, giusta delega del Commissario *ad acta* del 16.3.2012

E

Detto Factor spa in liquidazione, con socio unico, con sede in Bologna alla Via Cairoli 8/F, P.IVA 00591320395, in persona del procuratore Dott. Fausto Alberto Edoardo Galmarini, giusta procura speciale rilasciata in data 3 aprile 2012 per atto Notaio Dott. Marcello Porfiri di Cesena (Rep. 143 - all. 1).

PREMESSO CHE

In conformità a quanto previsto dal Decreto 78/2010, in data 21 febbraio 2011, il Commissario ha emanato il decreto n. 12, come successivamente integrato e modificato dai decreti del Commissario n. 48 del 20 giugno 2011 e n. 22 del 07 marzo 2012, (congiuntamente, il "Decreto 12") recante la "Definizione del piano di pagamento dei debiti sanitari ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122", ai cui contenuti le parti rimandano integralmente.

I provvedimenti sopra richiamati sono sostanzialmente orientati a ripristinare l'ordinato e regolare svolgimento dei pagamenti ai creditori delle Aziende Sanitarie, ad abbattere il contenzioso e i relativi oneri per il mancato pagamento nonché il volume di pignoramenti in essere.

È stato pertanto adottato un complesso coordinato di azioni allo scopo di:

- (i) incassare nei tempi più brevi i fondi attesi dallo Stato;
- (ii) intensificare le azioni amministrative finalizzate ad assicurare regolarità e tempestività nei pagamenti, già disposte dalla Deliberazione n. 541 e dalla Deliberazione n. 1627, in modo da:
 - (A) Perseguire un'attiva politica di prevenzione degli insoluti;
 - (B) assicurare che, in generale, i competenti uffici aziendali provvedano alla immediata registrazione contabile delle fatture passive (istituendo, a tal fine, forme di gestione accentrata di ricezione delle fatture) ed alla verifica e liquidazione delle fatture passive nello stretto tempo tecnico necessario nelle diverse fattispecie e, comunque, in non più di due mesi dal ricevimento della fattura;
 - (C) assicurare il pagamento tempestivo delle fatture di piccolo importo e/o di piccoli fornitori, ONLUS, rimborsi di assistenza indiretta, in modo da evitare nella maniera più assoluta di

dover sostenere spese legali di recupero crediti che, su tali piccoli importi, finiscono per moltiplicare i costi;

- (iii) promuovere gli ordinari strumenti di smobilizzo dei crediti, senza maggiori oneri per la Regione, consentendo ai fornitori di beni e servizi, che effettuino cessioni *pro solvendo* a banche e intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, di ottenere condizioni economiche migliorative tramite l'accettazione della cessione da parte delle Aziende Sanitarie, senza che ciò costituisca in alcun modo riconoscimento del debito, a fronte della moratoria per almeno dodici mesi delle azioni legali aventi ad oggetto i crediti ceduti;
- (iv) certificare, limitatamente ai casi in cui non sia possibile procedere al pagamento per mancanza di fondi liquidi, i crediti vantati dai fornitori del SSR che siano certi, liquidi ed esigibili, al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, nei limiti di quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento del Tesoro del 31 gennaio 2007 e secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009; in particolare, ai fini del rispetto della disciplina di cui all'art. 1, comma 739, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in merito alla definizione di indebitamento, il Decreto 12 ha precisato che tale certificazione dei crediti da parte delle Aziende Sanitarie non sarà assistita né dalla "emissione di una nuova delegazione di pagamento" da parte della Regione, né dalla "ristrutturazione dei flussi finanziari rivenienti dai piani di ammortamento", dal momento che le dilazioni di pagamento non eccedono i 12 mesi.

Il Decreto 12 e ss.mm.ii. contiene alcune linee guida (le **Linee Guida**), che rivedono, integrano e migliorano taluni meccanismi operativi già contenuti nelle linee guida della Deliberazione n. 541, cui dovranno attenersi i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie nella sottoscrizione di accordi transattivi e di dilazione di pagamento con i creditori delle Aziende Sanitarie da un lato, e i fornitori di beni e servizi del SSR e/o i loro cessionari, dall'altro, relativamente ai "crediti pregressi" di cui alla Parte A delle Linee Guida (i "**Crediti Pregressi**"). In ogni caso, non potranno essere oggetto di definizioni transattive gli importi relativi al superamento delle Capacità Operative Massime (C.O.M.) e dei limiti di spesa imposti dai provvedimenti regionali in materia.

La Società è un intermediario finanziario che, nell'esercizio della propria attività, si è resa nel tempo cessionaria *pro soluto* di numerosi crediti di impresa vantati dai singoli cedenti nei confronti delle Aziende Sanitarie del SSR.

Il Sub Commissario *ad acta* ha tenuto vari incontri e riunioni con la società per confrontare le rispettive posizioni e pervenire così alla definizione di una condivisa soluzione della vicenda.



L'esito del confronto con la società, avente ad oggetto l'adesione al percorso per la definizione delle pendenze pregresse, stabilito dal Decreto 12 e ss.mm.ii. si è perfezionato nella seduta odierna, nel corso della quale le parti hanno raggiunto le intese esecutive del presente protocollo.

Dalla ricognizione effettuata dalla società, è emerso che l'ammontare complessivo dei Crediti Pregressi vantati al 31.12.2010, al netto di interessi e spese legali, è pari ad euro 37.132.653,83 milioni salvo ulteriori verifiche al momento dell'inserimento dei crediti in piattaforma che tengano conto anche di eventuali somme incassate medio tempore, come da prospetto che si allega (all. 2), di cui:

- Euro 32.988.629,33 milioni relativi crediti azionati ;
- Euro 4.144.024,50 milioni relativi a crediti non azionati

Inoltre, la società precisa che i crediti assistiti da pignoramento ammontano complessivamente ad euro 3.309.305,30 salvo ulteriori importi che, a seguito di procedure esecutive attivate dalla stessa società, siano stati imputati dal Tesoriere a titolo di prenotazioni a debito.

Dagli esiti della medesima ricognizione è stato rilevato, infine, che sussistono le condizioni per concludere, a totale chiusura delle partite creditorie non in contestazione vantate dalla società fino al 31.12.2010, ai sensi del decreto 12/11 ss.mm.ii., una procedura transattiva, volta a soddisfare il credito nelle forme e termini di cui all'art.3.

PREMESSO ALTRESI' CHE

Le Aziende Sanitarie hanno sottoscritto una convenzione con il Commissario *ad acta* e con la So.re.sa. Spa, finalizzata a definire le attività e le procedure attuative del Decreto 12.

In attuazione di tale convenzione, le Aziende Sanitarie:

- si sono impegnate a recepire, con appositi atti deliberativi, i contenuti degli accordi quadro di categoria eventualmente stipulati dal Commissario *ad acta*, o da un suo delegato, così come previsto dal paragrafo 8 della Parte A delle Linee Guida approvate con Decreto 12/2011 e ss.mm.ii.;
- hanno affidato alla So.Re.Sa. S.p.A. lo svolgimento delle procedure operative di acquisizione e di elaborazione dei dati comunicati dai creditori delle Aziende Sanitarie tramite apposita procedura telematica, ai fini dell'adesione agli atti transattivi di cui al Decreto 12/2011 e ss.mm.ii..

Tutto quanto sopra premesso, le parti stipulano il protocollo di intesa regolato dai seguenti articoli:

ART. 1

Le premesse e gli allegati, in quanto condivisi dalle parti, formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

ART. 2

La società dichiara espressamente che le proprie pretese creditorie relative ai crediti maturati al 31.12.2010 nei confronti delle Aziende Sanitarie del SSR, al netto di interessi e spese legali, sono pari ad Euro 37.132.653,83 milioni, salvo ulteriori verifiche al momento dell'inserimento dei crediti in piattaforma che tengano conto anche di eventuali somme incassate medio tempore, come da prospetto che si allega (all. 2), di cui:

- Euro 32.988.629,33 milioni relativi crediti azionati ;
- Euro 4.144.024,50 milioni relativi a crediti non azionati

Inoltre, la società precisa che i crediti assistiti da pignoramento ammontano complessivamente ad euro 3.309.305,30 salvo ulteriori importi che, a seguito di procedure esecutive attivate dalla stessa società, siano stati imputati dal Tesoriere a titolo di prenotazioni a debito.

Le pretese creditorie, così come vantate dalla società, sono soggette alla procedura di accertamento di cui al decreto 12/2011 e ss.mm.ii da parte delle Aziende Sanitarie, al fine di legittimarne la liquidazione in quanto certe, liquide ed esigibili.

ART. 3

Il soddisfacimento da parte delle Aziende Sanitarie delle partite creditorie di cui all'articolo precedente quali risultanti dalla procedura di liquidazione di cui all'articolo precedente avverrà nei seguenti termini e forme:

- a) il 30% dell'importo netto iscritto nella piattaforma gestita dalla So.Re.Sa. S.p.A. verrà corrisposto, a titolo di acconto, entro 30 giorni dalla stipula del presente protocollo, ovvero dall'iscrizione in piattaforma se successiva alla stipula dello stesso. Qualora le Aziende Sanitarie ravvisino l'infondatezza delle pretese creditorie, tale da non consentire il pagamento dell'acconto, ne daranno tempestiva e motivata comunicazione al Commissario ad Acta, e l'accordo si intenderà risolto;

Entro 30 giorni dal pagamento dell'acconto, le parti si impegnano ad attivare – anche alla presenza



della singole aziende sanitarie coinvolte - un tavolo di confronto istituzionale per verificare lo stato dell'istruttoria di cui al paragrafo 4 della Parte A delle Linee Guida approvate con Decreto 12/2011 e ss.mm.ii.

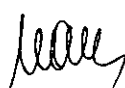
- b) una volta terminata l'istruttoria di cui al paragrafo 4 della Parte A delle Linee Guida approvate con Decreto 12/2011 e ss.mm.ii., e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera a), le Aziende Sanitarie, constatato l'effettivo svincolo delle somme eventualmente pignorate da parte della società, effettuerà entro i successivi 15 giorni un ulteriore pagamento per un importo tale che, sommato all'acconto già erogato in precedenza, risulti pari al 60% delle partite complessivamente oggetto di liquidazione.
- c) entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b) e previa consegna dei titoli oggetto di rinuncia per la parte dei crediti liquidati - con la precisazione che per i titoli contenenti anche crediti azionati non liquidati, la società non consegnerà il titolo ma provvederà a rinunciare a tali crediti, riservandosi espressamente il diritto di azionare, nel rispetto della moratoria di cui al successivo articolo 6, il suddetto titolo per la parte di credito non liquidata - le Aziende Sanitarie effettueranno il pagamento del saldo delle partite complessivamente oggetto di liquidazione; per i crediti non azionati detto pagamento avverrà al netto di uno sconto sul capitale pari al 2%.

Resta inteso che, in linea peraltro con quanto previsto dal Decreto 22/2012, (i) i termini per i pagamenti degli importi concordati, fermo restando quanto previsto al successivo punto (ii), sono da intendersi quali termini essenziali e non prorogabili e che (ii) in caso di mancato o ritardato pagamento dell'importo di cui alla lettera a) e/o b) e/o c) del presente articolo, la Società può inviare, a mezzo posta certificata, un sollecito scritto alla azienda sanitaria interessata e a So.Re.Sa.S.p.a., dopo il quale trascorsi inutilmente (almeno) 30 giorni di calendario dalla data di ricezione del sollecito senza aver ricevuto il pagamento, la Società ha il diritto di risolvere il presente protocollo e ogni atto consequenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c. L'eventuale risoluzione non pregiudicherà la validità o efficacia del credito liquidato.

Nell'ipotesi di risoluzione di diritto, le somme eventualmente incassate dalla Società saranno imputate a deconto del maggiore credito secondo i criteri di cui all'art. 1193 e ss. c.c.

ART. 4

Le Aziende Sanitarie saranno impegnate dal Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro a porre in essere tutte le attività necessarie al perfezionamento delle attività transattive.



5



Il Commissario ad acta, a tal fine richiamerà in via istituzionale i Commissari Straordinari e/o i Direttori Generali, affinché vengano rispettate le obbligazioni poste a carico delle aziende dal presente accordo, censurando espressamente tutti i comportamenti attivi e/o omissivi ostativi all'attuazione del presente protocollo.

In particolare, il Commissario ad acta, laddove venga accertata che l'inosservanza dei termini di certificazione non sia imputabile a giustificabili e comprovati motivi, potrà assumere i provvedimenti consequenziali nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso demandate dall'ordinamento

Nell'ipotesi in cui le Aziende Sanitarie comunichino al Commissario ad acta l'impossibilità di effettuare, per indisponibilità dei fondi liquidi, i pagamenti entro i termini di cui all'art.3 di cui al presente protocollo d'intesa, il Commissario ad acta si riserva di trasferire alle Aziende Sanitarie debentrici appositi fondi aggiuntivi e vincolati nella finalizzazione ai pagamenti di cui al presente protocollo.

ART. 5

Resta espressamente inteso che, per le procedure esecutive che hanno dato luogo a pignoramenti, la società, a seguito dell'incasso del pagamento di cui alla lettera a) dell'art. 3, dovrà presentare il provvedimento di svincolo rilasciato dal giudice dell'esecuzione debitamente notificato al Tesoriere dell'Azienda Sanitaria.

Resta, inoltre, espressamente stabilito che la mancata conclusione della procedura di svincolo imputabile alla società, fa decadere la stessa dal diritto a conseguire il pagamento di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3.

Al fine di accelerare le procedure di svincolo delle somme vincolate, il Commissario ad acta provvederà a promuovere apposite azioni di collaborazione con i Direttori Generali e i Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie, i Tesorieri Aziendali ed i Tribunali competenti per l'esecuzione.

ART. 6

La società si obbliga a rinunciare agli interessi di mora maturati o maturandi e a qualsiasi onere, spesa, rivalutazione monetaria, risarcimento di danni, ivi comprese le spese legali e qualsiasi altro onere accessorio.

Inoltre, la società si obbliga a non dare impulso ad eventuali nuove azioni legali e a non proseguire quelle già intraprese e a non attivare, con riguardo a tutti i crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie del SSR, per un periodo di dodici mesi a decorrere dal presente protocollo d'intesa, nuove

procedure esecutive e a rinunciare a tutte le procedure esecutive eventualmente già intraprese con conseguente effettivo svincolo delle somme presso il Tesoriere e con rinuncia alla solidarietà professionale da parte degli avvocati.

ART. 7

Il presente protocollo regola in via definitiva le modalità per la totale definizione delle partite creditorie vantate dalla società nei confronti delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, che siano certe, liquide ed esigibili, fino al 31.12.2010 e prevale su qualsivoglia intesa avente ad oggetto le medesime partite creditorie.

La società si impegna, altresì, a non sottoscrivere alcun ulteriore atto transattivo avente ad oggetto le partite creditorie oggetto del presente protocollo, pena la restituzione delle somme incassate di cui all'art.3.

Resta espressamente convenuto fra le parti che le partite creditorie in contestazione, escluse dal presente protocollo e oggetto di contenzioso pendente per diversi titoli o ragioni, verranno definite all'esito dei giudizi in corso e/o potranno essere oggetto di successivi finalizzati accordi transattivi, ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 10 e 11 della parte a) delle linee guida allegate al decreto 22/12, ai sensi dei quali, tra l'altro, i creditori si impegnano anche sulle suddette posizioni a rinunciare agli atti dei processi esecutivi già intrapresi e a non attivare alcuna ulteriore azione esecutiva per un periodo di 12 mesi, acconsentendo espressamente allo svincolo delle somme vincolate presso i Tesorieri; in assenza di tale impegno non potrà essere definito alcun accordo transattivo, né potrà essere effettuato alcun pagamento.

Resta altresì inteso che il presente protocollo non avrà alcuna efficacia novativa, con la conseguenza che nell'ipotesi di risoluzione dello stesso, la società potrà agire per il recupero integrale dei crediti.

ART. 8

Il presente protocollo può essere utilizzato esclusivamente nell'operazione di cui al Decreto 12 e successive modifiche e/o integrazioni. Esso, pertanto, non costituisce impegno di alcun genere da parte del Commissario ad acta o delle Aziende, da far valere in qualsiasi altra sede e resta strettamente legato ai termini di perfezionamento dell'operazione previsti dalla vigente normativa.

Resta, peraltro, espressamente inteso che il presente protocollo va applicato nella sua globalità.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART. 9

Le parti danno atto, che, con la stipula del presente protocollo d'intesa, e con le rinunce di cui all'art.6, si determina un risparmio per il SSR pari a circa Euro 4.160.000,00 a titolo di interessi, oltre lo sconto del 2% sul credito non azionato, spese legali, diritti ed onorari già riconosciuti dalle Autorità Giudiziarie.

ART. 10

Il presente protocollo di intesa viene redatto in doppio originale, uno dei quali viene consegnato alla società che ne accusa ricezione con la sua sottoscrizione e sarà sottoposto a recepimento da parte del Commissario ad Acta.

Napoli, lì 3 aprile 2012

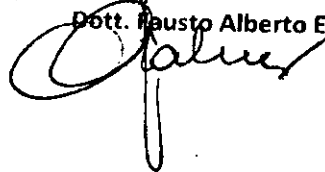
Il Sub Commissario *ad acta*

Dott. Mario Morlacco



La Società
e per essa il procuratore speciale

Dott. Fausto Alberto Edoardo Galmarini



= PROCURA SPECIALE =

Il sottoscritto:

- dott. Carlo BATTISTINI, nato a Forlì il giorno 17 Marzo 1960, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma esclusivamente in rappresentanza della Società:

"DETTO FACTOR S.P.A., in liquidazione" con socio unico, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00591320395, con sede legale in Bologna, Via Cairoli n.8/F, con capitale sociale di euro 13.000.000,00, interamente versato, numero REA BO-451844, nella sua veste e qualifica di Liquidatore della suddetta società, munito dei necessari poteri a norma di statuto;

PREMESSO

- che la società "DETTO FACTOR S.P.A. in liquidazione", nell'ambito della propria attività di impresa, si è resa cessionaria di diversi crediti vantati da singoli fornitori e/o strutture private per prestazioni e/o servizi resi da questi ultimi in favore di aziende sanitarie e/o strutture sanitarie ubicate nella Regione Campania;
- che la società "DETTO FACTOR S.P.A. in liquidazione" dichiara che, alla data odierna, il valore nominale ancora da recuperare di tali crediti ammonta ad Euro 37.132.653,83, di cui Euro 3.453.266,98 non azionati ed Euro 4.144.024,50 attivati mediante procedure esecutive presso terzi (di seguito i "Crediti Progressi");
- che la società "DETTO FACTOR S.P.A. in liquidazione", ha conferito incarico alla società "BETA SKYE S.P.A." di gestire, nella qualità di servicer, anche il recupero dei Crediti Progressi, ivi compresa l'individuazione di eventuali accordi transattivi con i singoli debitori ceduti;
- che, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, in data 21 febbraio 2011, il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro nel settore sanitario della Regione Campania, ha emanato il decreto n. 12 del 21 febbraio 2011 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2011, come successivamente integrato e modificato dai decreti del Commissario ad acta n. 48 del 20 giugno 2011 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 1 agosto 2011 e n. 22 del 07 marzo 2012 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 17 del 19 marzo 2012 (di seguito congiuntamente, il "Decreto 12") recante la "Definizione del piano di pagamento dei debiti sanitari ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122", il cui contenuto è ben noto alla società "DETTO FACTOR S.P.A. in liquidazione";
- che in allegato al decreto del Commissario ad acta n. 22 del 07 marzo 2012 è stato pubblicato, tra l'altro, (i) il testo



coordinato delle "Nuove Linee Guida in materia di accordi transattivi e di dilazione di pagamento" allegate al decreto n. 12/2011 e ss.mm. (di seguito le "Nuove Linee Guida") e (ii) il nuovo modello di richiesta di certificazione (di seguito la "Richiesta di Certificazione"), a cui le parti si riportano integralmente;

- che la società "DETTO FACTOR S.P.A. in liquidazione" dichiara di aver preso visione di tutte le disposizioni contenute nel Decreto 12 e di tutti i documenti allegati al Decreto 12, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, le Nuove Linee Guida e la Richiesta di Certificazione;

- che nell'ambito dell'incarico di servicer, la società "BETA SKYE S.P.A." ha individuato con i Sub Commissari ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario della Regione Campania (di seguito "Sub Commissari ad acta"), la possibilità di sottoscrivere un protocollo di intesa per definire i Crediti Pregressi vantati dalla società "DETTO FACTOR S.P.A. in liquidazione" nei confronti di tutte le aziende sanitarie e/o strutture sanitarie ubicate nella Regione Campania;

- che i Sub Commissari ad acta, per il tramite della società "BETA SKYE S.P.A.", hanno proposto alla società "DETTO FACTOR S.P.A. in liquidazione", di sottoscrivere un protocollo di intesa che, in conformità a quanto previsto dal Decreto 12 e dalle Nuove Linee Guida e previa rinuncia della società "DETTO FACTOR S.P.A. in liquidazione" al pagamento degli interessi di mora maturati e maturandi sui Crediti Pregressi e a qualsiasi onere, spese, rivalutazione monetaria, risarcimento danni, ivi comprese le spese legali e qualsiasi altro onere accessorio, preveda - inter alia -:

(i) il pagamento, in favore della società "DETTO FACTOR S.P.A. in liquidazione", dell'importo oggetto di liquidazione secondo le procedure di cui al Decreto 12, nei termini ed alle condizioni che di seguito si sintetizzano: (a) versamento del 30% dell'importo netto iscritto nella piattaforma gestita dalla So.Re.Sa. S.p.A. a titolo di acconto, entro 30 giorni dalla stipula del protocollo di intesa, ovvero dall'iscrizione in piattaforma se successiva alla stipula dello stesso. Qualora le Aziende Sanitarie ravvisino l'infondatezza delle pretese creditorie, tale da non consentire il pagamento dell'acconto, ne daranno tempestiva e motivata comunicazione al Commissario ad Acta, e l'accordo si intenderà risolto; (b) una volta terminata l'istruttoria di cui al paragrafo 4 della Parte A delle Linee Guida approvate con il Decreto 12 e, comunque, non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera a), le Aziende Sanitarie, constatato l'effettivo svincolo delle somme pignorate da parte della società, effettueranno entro i successivi 15 giorni un ulteriore pagamento per un importo tale che, sommato all'acconto già erogato in precedenza, risulti pari al 60% delle partite complessivamente oggetto di liquida-

zione; (c) entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b) e previa consegna da parte della società dei titoli oggetto di rinuncia per la parte dei crediti liquidati - con la precisazione che per i titoli contenenti anche crediti azionati non liquidati, la società non consegnerà il titolo ma provvederà a rinunciare a tali crediti, riservandosi espressamente il diritto di azionare, nel rispetto della moratoria dei 120 giorni di cui al Decreto 12, il suddetto titolo per la parte di credito non liquidata - le Aziende Sanitarie effettueranno il pagamento del saldo delle partite complessivamente oggetto di liquidazione; (d) per i crediti non azionati il pagamento avverrà al netto di uno sconto sul capitale pari al 2%;

(ii) l'obbligo per la società "DETTO FACTOR S.P.A. in liquidazione" di non attivare, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla sottoscrizione del protocollo di intesa, nuove procedure esecutive per la parte di credito non liquidato e a rinunciare alle procedure esecutive intraprese, con svincolo delle somme pignorate.

- che la società "DETTO FACTOR S.P.A. in liquidazione" intende conferire apposito mandato - e conseguente procura speciale - alla società società "BETA SKYE S.P.A." per sottoscrivere il protocollo di intesa e ogni altro successivo necessario per perfezionare l'operazione transattiva.

Tutto ciò premesso, il dott. Carlo Battistini, nella sua qualità,

nomina e costituisce

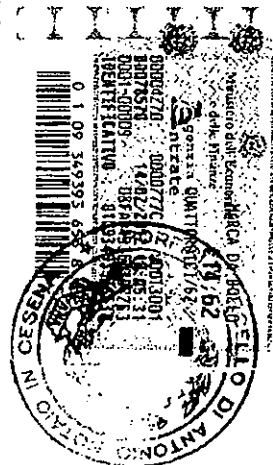
in procuratore e mandatario speciale della suddetta società, il Signor:

- dott. Fausto Alberto Edoardo Galmarini, nato a Gallarate (Va), il 25 febbraio 1950, codice fiscale GLM FTL 50B25 D869V, domiciliato per la carica in Milano, alla Via Brera n. 3, legale rappresentante della società "BETA SKYE S.P.A."

PERCHE'

nel nome e nell'interesse della società "DETTO FACTOR S.P.A. in liquidazione", proceda alla stipula con i Sub Commissari ad acta del protocollo di intesa relativo ai Crediti Pregressi e di ogni eventuale atto, contratto e/o documento necessario, che, in conformità a quanto previsto dal Decreto 12 e dalle Nuove Linee Guida e previa rinuncia della società "DETTO FACTOR S.P.A. in liquidazione" al pagamento degli interessi di mora maturati e maturandi sui Crediti Pregressi e a qualsiasi onere, spese, rivalutazione monetaria, risarcimento danni, ivi comprese le spese legali e qualsiasi altro onere accessorio, preveda - *inter alia*:

(i) il pagamento in favore della società "DETTO FACTOR S.P.A. in liquidazione" dell'importo oggetto di liquidazione secondo le procedure di cui al Decreto 12, nei termini ed alle condizioni che di seguito si sintetizzano: (a) versamento del 30% dell'importo netto iscritto nella piattaforma gestita dalla



Handwritten signature or mark.

So.Re.Sa. S.p.A. a titolo di acconto, entro 30 giorni dalla stipula del protocollo di intesa, ovvero dall'iscrizione in piattaforma se successiva alla stipula dello stesso. Qualora le Aziende Sanitarie ravvisino l'infondatezza delle pretese creditorie, tale da non consentire il pagamento dell'acconto, ne daranno tempestiva e motivata comunicazione al Commissario ad Acta, e l'accordo si intenderà risolto; (b) una volta terminata l'istruttoria di cui al paragrafo 4 della Parte A delle Linee Guida approvate con il Decreto 12 e, comunque, non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera a), le Aziende Sanitarie, constatato l'effettivo svincolo delle somme pignorate da parte della società, effettueranno entro i successivi 15 giorni un ulteriore pagamento per un importo tale che, sommato all'acconto già erogato in precedenza, risulti pari al 60% delle partite complessivamente oggetto di liquidazione; (c) entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b) e previa consegna da parte della società dei titoli oggetto di rinuncia per la parte dei crediti liquidati - con la precisazione che per i titoli contenenti anche crediti azionati non liquidati, la società non consegnerà il titolo ma provvederà a rinunciare a tali crediti, riservandosi espressamente il diritto di azionare, nel rispetto della moratoria dei 120 giorni di cui al Decreto 12, il suddetto titolo per la parte di credito non liquidata - le Aziende Sanitarie effettueranno il pagamento del saldo delle partite complessivamente oggetto di liquidazione; (d) per i crediti non azionati il pagamento avverrà al netto di uno sconto sul capitale pari al 2%;

(ii) l'obbligo per la società "DETTO FACTOR S.P.A. in liquidazione" di non attivare, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla sottoscrizione del protocollo di intesa, nuove procedure esecutive anche per la parte di credito non liquidato e a rinunciare alle procedure esecutive intraprese, con svincolo delle somme pignorate.

Il nominato procuratore viene pertanto autorizzato a sottoscrivere il suddetto protocollo di intesa e fare quant'altro opportuno e/o necessario nell'interesse della società rappresentata, senza che possa essere lui opposta carenza di poteri, avendo la società rappresentata inteso concedere al procuratore ogni facoltà connessa all'atto in parola e validando sin da ora il suo operato.

La presente procura si esaurirà in un unico contesto.

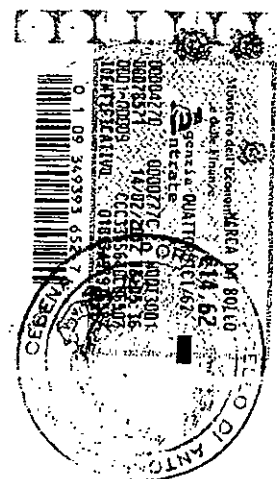
Carlo Beltrami

= AUTENTICA DI FIRMA =
= REPUBBLICA ITALIANA =

Repertorio n.143

Certifico io sottoscritto Dr. MARCELLO PORFIRI, Notaio in Cesena, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini che il:

- dott. Carlo BATTISTINI, nato a Forlì il giorno 17 Marzo 1960, domiciliato per la carica presso la sede della società, nella sua veste e qualifica di liquidatore della società: "DETTO FACTOR S.P.A., in liquidazione" con socio unico, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00591320395, con sede legale in Bologna, Via Cairoli n.8/F, con capitale sociale di euro 13.000.000,00, interamente versato, numero REA BO-451844, munito dei necessari poteri a norma di statuto, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, ha apposto la propria firma in calce all'atto che precede alla mia vista e presenza. CESENA, 3 (tre) Aprile (duemiladodici), nel mio studio in Via Albertini n.12.



Associazione:

Anno della scadenza originaria	Non azionati*	Azionati* Con titoli passati in giudicato entro il 30.6.2010	Azionati* Con titoli passati in giudicato dopo il 30.6.2010	Azionati* Opposti	Azionati* Non passati in giudicato	Totale
2011						€ -
2010	751879,25					€ -
2009	€ 3.379.432,07	€ 5.170.478,54	€ 1.826.411,53	€ 1.325.756,97	€ 201.844,05	€ 4.105.891,80
2008	€ 12.713,18	€ 3.865.937,09	€ 10.218.454,68	€ 5.752.841,59	€ 1.369.668,03	€ 25.890.874,91
2007		€ 240.098,66	€ 222.059,45	€ 2.374.320,96	€ 8.489,49	€ 6.483.520,17
Antecedenti 2007		€ 30.521,82	€ 76.766,00	€ 171.492,89		€ 488.357,55
Totale	€ 4.144.024,50	€ 9.307.036,11	€ 12.343.691,66	€ 9.757.899,99	€ 1.580.001,57	€ 37.132.653,83

Numero creditori
Pignoramenti

Detto Factor Spa in liquidazione	
€	3.309.305,30

* Valori espressi in milioni di euro

